



Risposte ai quesiti pervenuti in riferimento al “Bando per la selezione di intermediari bancari finalizzato all’impiego delle risorse finanziarie del Fondo Jeremie FSE”

QUESITI E RISPOSTE

1 Q Con riferimento all’ipotesi di partecipazione alla procedura di selezione da parte di un Gruppo bancario, viene chiesto se l’Istanza di partecipazione al Bando possa essere presentata dalla sola capogruppo con la possibilità, in caso di aggiudicazione, di estendere l’utilizzo del Lotto finanziario e la gestione operativa dello strumento Jeremie FSE ad altre banche del gruppo.

R Secondo quanto disposto al punto 5.1.1. “*Requisiti per l’accreditamento*” del Bando, tutti i soggetti parte del costituendo o costituito Raggruppamento temporaneo di Imprese devono essere dichiarati già in sede di presentazione dell’Istanza di partecipazione, mediante la presentazione da parte di ciascun soggetto di specifica Istanza di partecipazione sottoscritta da proprio legale rappresentante.

2 Q Nell’ipotesi di partecipazione alla procedura di selezione a mezzo di Raggruppamento temporaneo di Imprese, viene chiesto quali siano le modalità da seguire.

R Con riferimento all’ipotesi di partecipazione alla procedura a mezzo di costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese, il Bando ai sensi del punto 5.1.2 “*Procedura per l’accreditamento*” prevede che ciascun soggetto partecipante presenti propria Istanza di partecipazione nella quale, tra l’altro, vengano attestati:

1. il possesso dei requisiti previsti al punto 5.1.1. “*Requisiti per l’accreditamento*” del Bando;
2. la forma di partecipazione alla procedura in oggetto (come capogruppo / mandataria ovvero come mandante di costituendo/costituito Raggruppamento temporaneo di Imprese) indicando l’insieme dei soggetti che faranno parte del costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese (previsti nel “*chiede*” dell’Istanza di partecipazione);
3. l’individuazione del soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato e l’anagrafica dei singoli soggetti mandanti (punto 9 dell’Istanza di partecipazione).

Inoltre, come previsto al punto 11 dell’Istanza di partecipazione, nella Proposta di Investimento dovranno essere indicate le quote di partecipazione al Raggruppamento temporaneo di Imprese e l’impegno di ciascun soggetto all’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento in funzione delle quote indicate.

Con riferimento all’ipotesi di partecipazione alla procedura a mezzo di costituito Raggruppamento temporaneo di Imprese, il Bando ai sensi del punto 5.1.2 “*Procedura per l’accreditamento*” prevede che ciascun soggetto partecipante presenti propria Istanza di partecipazione nella quale, tra l’altro, vengano attestati:

1. il possesso dei requisiti previsti al punto 5.1.1. “*Requisiti per l’accreditamento*” dal Bando;
2. la forma di partecipazione alla procedura in oggetto (come capogruppo / mandataria ovvero come mandante di costituendo/costituito Raggruppamento temporaneo di Imprese) indicando l’insieme dei soggetti che fanno parte del costituito Raggruppamento temporaneo di Imprese (previsti nel “*chiede*” dell’Istanza di partecipazione).

Dovrà altresì essere allegato all’Istanza di partecipazione il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata (punto 10 dell’Istanza di partecipazione).

Inoltre, come previsto al punto 11 dell’Istanza di partecipazione, nella Proposta di Investimento, dovranno essere indicate le quote di partecipazione al Raggruppamento temporaneo di Imprese e l’impegno di ciascun soggetto all’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento in funzione delle quote indicate.



QUESITI E RISPOSTE

- 3 Q** Con riferimento alla fase operativa dell'intervento finanziario Jeremie FSE viene richiesto se, ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento temporaneo di Imprese potrà utilizzare la propria modulistica contrattuale ed erogare direttamente gli interventi finanziari, ovvero se l'intera operatività dovrà fare capo al soggetto mandatario.
- R** Con riferimento alla fase operativa dell'intervento finanziario Jeremie FSE ciascun soggetto del Raggruppamento temporaneo di Imprese potrà contrattualizzare gli interventi finanziari su propria modulistica purché condivisa con Finlombarda S.p.A. (vedi art.7 lett. e dell'Allegato 1 del Bando integrale di gara "*Schema di contratto*") ed erogare direttamente l'intervento finanziario al beneficiario, fermo restando il pieno rispetto, delle modalità tecniche di gestione del Lotto finanziario previste nell'atto di convenzionamento di cui allo Schema di contratto (Allegato 1 al Bando integrale di gara)
-
- 4 Q** Si chiede quale sia il soggetto (il socio ovvero la cooperativa) nei confronti del quale debba avvenire il recupero della sola componente Bullet nel caso in cui il beneficiario diretto perda la qualifica di socio ovvero non provveda al regolare pagamento delle rate relative alla componente Amortizing.
- R** Il socio/beneficiario diretto dell'intervento finanziario è l'unico debitore obbligato alla restituzione dell'intervento finanziario (come da punto 4.1 "Contratto di Intervento finanziario" del bando integrale di gara), ed è quindi il soggetto nei cui confronti deve avvenire il recupero della componente Bullet. La cooperativa non è parte del contratto di finanziamento e ha il solo obbligo di versare un importo pari a 2.000 (duemila) euro corrispondente alla quota di capitale detenuto dal socio presso la cooperativa medesima nel solo caso in cui il beneficiario diretto perda la qualifica di socio cooperatore.
-
- 5 Q** Si chiede cosa accade qualora la componente Bullet dell'intervento finanziario non venga restituita dalla cooperativa (a causa di fallimento ovvero di altro impedimento).
- R** La cooperativa non è parte del contratto di finanziamento e, quindi, in nessun caso è parte obbligata nel rapporto creditizio. È fatto salvo l'obbligo della cooperativa di versare la quota di 2.000 euro corrispondente alla partecipazione del socio/beneficiario diretto nel capitale, nell'ipotesi in cui il beneficiario diretto dell'intervento finanziario perda la qualifica di socio cooperatore presso la cooperativa medesima. Ove la cooperativa non fosse in grado di versare tale quota, l'obbligazione permane in capo al beneficiario diretto dell'intervento finanziario. .
-
- 6 Q** Si chiede se l'accredito del Lotto Finanziario possa avvenire in concomitanza con l'erogazione del primo intervento finanziario.
- R** I tempi per l'accredito del Lotto finanziario sono definiti in modo puntuale nel bando integrale di gara e nei suoi allegati. In particolare ai sensi dell'art. 5 dello schema di contratto (allegato 1 del bando integrale di gara) si prevede che entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla sottoscrizione della convenzione Finlombarda debba accendere i conti correnti e versare alla banca aggiudicataria il lotto finanziario aggiudicato (Data di accredito).
Quindi, a partire dalla Data di accredito del Lotto finanziario saranno calcolati i tre mesi per la concessione del primo Intervento finanziario.



QUESITI E RISPOSTE

- 7 Q** Si chiede se la valutazione creditizia per la concessione dell'intervento finanziario spetti insindacabilmente alla banca.
- R** L'attività di valutazione del merito creditizio dei richiedenti è in capo alla banca aggiudicataria, nel rispetto di quanto indicato al punto 3.3 (vii) del bando integrale di gara e coerentemente con quanto sarà descritto dalla Banca in relazione agli elementi 1.2 e 1.3 della "Proposta di Investimento" di cui al punto 5.2.1 del bando integrale di gara.
-
- 8 Q** Si chiede quali attività promozionali dovranno essere effettuate dalla banca e quale sia l'importo preciso dell'apporto finanziario fornito da Regione Lombardia a mezzo del fondo da indicare nell'ambito di ogni attività promozionale effettuata dalla banca (vedi punto 5.1.3 del bando integrale di gara).
- R** Ciascuna banca dovrà indicare - nella "Proposta di Investimento" di cui al punto 5.2.1 del bando integrale di gara - le azioni di promozione e sviluppo dell'intervento finanziario - di cui all'elemento 1.4 del medesimo punto 5.2.1 ("Azioni di promozione e sviluppo dell'intervento finanziario") - che intende effettuare.
Ciascuna banca aggiudicataria, nell'effettuare le azioni di promozione e sviluppo dell'intervento proposte in sede di partecipazione al bando di gara, dovrà evidenziare l'apporto finanziario ricevuto da Regione Lombardia e pari al Lotto finanziario aggiudicato (euro 3 milioni), apponendo inoltre il logo di Regione Lombardia oltre a quanto previsto dalla normativa comunitaria sul materiale di informazione e promozione che realizzerà.
-
- 9 Q** Si chiede quali siano i soggetti da indicare tra quelli in situazione di controllo diretto come controllante o come controllata nella dichiarazione di cui al punto 7) dell' "Istanza di partecipazione" di cui all'allegato 4 del bando integrale di gara e, più precisamente, se col termine "banche" si intendano ricomprese anche SGR (Società di Gestione del Risparmio), Assicurazioni, altre società di intermediazione finanziaria, oppure se sia sufficiente indicare i soli Istituti di Credito.
- R** Il termine "Banca" - come da definizione contenuta al punto 2. del Bando integrale di gara - indica il soggetto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui al punto 5.1 del bando medesimo. Tra i soggetti citati, sono quindi da indicare le Banche e i soggetti iscritti all'elenco speciale di cui all'art 107 del D.Lgs. n. 385/1993, in situazione di controllo diretto (come controllante o come controllata), mentre sono da non annoverarsi, ai fini del bando, le SGR, Assicurazioni e altri intermediari finanziari non iscritti all'elenco speciale di cui all'art 107 del D.Lgs. n. 385/1993.
-
- 10 Q** Si chiede se la garanzia del Fondo copra oltre alla quota capitale della componente Amortizing anche gli interessi ordinari, eventuali interessi di mora e spese di recupero.
- R** Il Fondo di garanzia copre le eventuali prime perdite derivanti dal portafoglio degli Interventi finanziari, per la componente Amortizing, fino all'80% della stessa (come da punto 2 "Definizioni" del Bando integrale di gara), limitatamente alla sola quota capitale.
-
- 11 Q** Si chiede se la garanzia del Fondo di Garanzia a valere sulla componente Amortizing rimanga valida anche nei casi di decesso del cliente.
- R** Il Fondo di Garanzia copre le prime perdite derivanti dal Default del Beneficiario diretto (art. 12 dello "Schema di contratto" - allegato 1 del bando integrale di gara). Pertanto solo ove il decesso del Beneficiario diretto comportasse un Default, la Banca potrebbe rivalersi sul Fondo di garanzia.



QUESITI E RISPOSTE

- 12 Q** Si chiede se, a seguito del mancato recupero della componente Bullet da parte della banca, Finlombarda rinunci al credito inesigibile ovvero la banca sia obbligata ad intervenire utilizzando risorse proprie.
- R** Fermi restando gli obblighi di restituzione dell'intervento finanziario in capo al solo Beneficiario diretto, la Banca è tenuta ad esperire in nome e per conto di Finlombarda tutte le azioni per il recupero dei crediti dandone informativa a Finlombarda medesima (si veda il punto 3.3 lettera xiv) del Bando integrale di gara e l'art. 7 lett. i) dello "Schema di contratto" - allegato 1 del Bando integrale di gara), che valuterà, in funzione degli esiti delle azioni esperite, gli opportuni provvedimenti da assumere. Si precisa inoltre che – quanto alla componente Bullet - non è richiesto che la Banca intervenga con mezzi propri per la copertura dei crediti inesigibili.